

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16**

ADOZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL



Regolamento Acustico Comunale

Committente	Redazione
 Comune di Tavagnacco Piazza Indipendenza, 1 33010 Feletto Umberto (UD) Tel. 0432 577311 - Fax. 0432 570196 www.comune.tavagnacco.ud.it tavagnacco@postemailcertificata.it	 c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA ed. Auriga - via delle Industrie, 5 30175 Marghera (VE) Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886 www.eambiente.it info@eambiente.it; eambiente.srl@sicurezzapostale.it
Aprile 2022	Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1. Ambiti di applicazione.....	4
Art. 2. Tecniche di rilevamento	4
Art. 3. Definizioni.....	4
Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore.....	6
Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico	7
Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)	7
Art. 7. Procedura di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) e..... procedura semplificata per P.M.I.....	12
Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (V.P.C.A.)	15
Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio	16
Art. 10. Tecnico competente in acustica.....	16
Art. 12. Rilevamento del rumore.....	17
Art. 13. Definizioni.....	18
Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili	18
Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	20
Art. 16. Controllo	24
Art. 17. Contenimento ed abbattimento	24
Art. 18. Isolamento acustico degli edifici	25
Art. 19. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	26
Art. 20. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo	26
Art. 21. Limiti per impianti a funzionamento continuo	27
Art. 22. Regole di progettazione, costruzione e controllo.....	27
Art. 23. Competenze del Comune	28
Art. 24. Attività di controllo	28
Art. 25. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini	28
Art. 26. Sanzioni amministrative.....	29
Art. 27. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico.....	30
Art. 28. Ordinanze contingibili e urgenti.....	30



Art. 29. Coordinamento con gli strumenti urbanistici	31
Art. 30. Regolamenti.....	31
Art. 31. Abrogazione norme precedenti	31

ALLEGATI

ALLEGATO A.	Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico
ALLEGATO B.	Informazioni minime da inviare all'A.R.P.A. per la richiesta di intervento tecnico per presunto inquinamento acustico
ALLEGATO C.	Modello di domanda per attività commerciali e terziarie
ALLEGATO D.	Modello di domanda per attività artigianali e magazzini



TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 1. Ambiti di applicazione**

Il presente Regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Tavagnacco elaborato ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870, e della D.D.G. 19 aprile 2012 n. 88.

Non sono soggette al presente Regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.C. vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995.

Art. 2. Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tutta la documentazione acustica è resa secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 17 dicembre 2009 n. 2870 *"Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico"*. La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge n. 447/1995. Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.) F.V.G..

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

1. Attività rumorosa di carattere permanente: ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico



merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;

- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.
- impianti di raffreddamento/condizionamento/aerazione.

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:**

Qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazione, caratteristiche di impianti, apparecchiature, macchine e strumenti impiegati, o di luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.

Tali attività si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata ecc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata ecc.).

4. **Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

5. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

6. **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

7. **Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

8. **Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.):** adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

9. **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.):** è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un'impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari. Il S.U.A.P. è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle



attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La regolamentazione del S.U.A.P. è disciplinata dal D.P.R. n. 160/2010 (nuovo Regolamento S.U.A.P.).

Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale di Tavagnacco è stato suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e non sono oggetto del presente regolamento in quanto disciplinati compiutamente dall'art. 29 della L.R. 16/2007.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.



TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A. ed i limiti differenziali di immissione, sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi del D.G.R. 24 febbraio 2017, n. 307 (*"Piani comunali di risanamento acustico - Criteri per la predisposizione"*), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A..

La modulistica regionale unificata di riferimento per la presentazione dei P.A.R.A., è disponibile presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G..

Il P.A.R.A., disposto dall'art. 31 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica.

Su tale documentazione presentata il Comune può acquisire il parere dell'A.R.P.A., i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo *"Art. 26 - Sanzioni amministrative"*, del presente Regolamento.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A.¹.

Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

Come indicato dall'art. 28, comma 2 della L.R. 16/2007, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate

¹ Le aziende che successivamente all'ottenimento dell'A.I.A. o della certificazione ambientale, dovessero registrare sforamenti ai limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A., dovranno presentare al Comune specifico P.A.R.A.



all'art. 8 comma 2 della L. n. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) redatta da Tecnico Competente in Acustica:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le segnalazioni di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870.

Su tale documentazione presentata il Comune può acquisire il parere dell'A.R.P.A., i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a V.P.I.A. le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La V.P.I.A., qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione e/o immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella V.P.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Prima di concedere l'autorizzazione all'avvio dell'attività per l'esercizio delle attività rumorose delle imprese (nulla-osta acustico), si deve procedere alla verifica del rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.



Imprese soggette ad A.U.A.

Il gestore dell'impianto deve verificare se l'attività è soggetta al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Con la sigla A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) si intende un'autorizzazione polivalente, di natura esclusivamente ambientale, che sostituisce fino a 8 atti abilitativi di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, che hanno, singolarmente considerati periodi di validità differenti. L'A.U.A. ha invece una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.

Limitatamente al caso di impatto acustico, i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'A.U.A. nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a:

- 1) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (la competenza al ricevimento in materia di acustica è in carico al Comune – **Allegato AUA - banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G.**). Il comma 4 sopra citato definisce che: *“le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”*;
- 2) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (la competenza al ricevimento in materia di acustica è in carico al Comune – **Allegato AUA - banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G.**). Il comma 6 sopra citato definisce che: *“la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti”*.

La relativa documentazione, deve essere inviata pertanto all'Ufficio S.U.A.P. competente del Comune di Tavagnacco ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Su tale documentazione presentata il Comune può acquisire il parere dell'A.R.P.A., i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per la segnalazione certificata di agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Si ricorda che in applicazione dell'**Allegato AUA - Impatto acustico – banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G.** gli impianti/stabilimenti/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 11 dicembre 1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*, devono essere evidenziati se:

- rientrano nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo;
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo.



Imprese piccole e medie

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico o di clima acustico, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate ed appartenenti alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Di seguito è descritto l'elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico (cfr. Allegato B del D.P.R. n. 227/2011):

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
5. Attività turistica
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house
21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Lavanderie e stirerie
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari



32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41. Liuteria
42. Laboratori di restauro artistico
43. Riparazione di beni di consumo
44. Ottici
45. Fotografi
46. Grafici

Fanno eccezione l'esercizio di attività quali: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione d'impatto acustico o di previsione di impatto acustico.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, secondo l'articolo seguente.



Art. 7. Procedura di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) e procedura semplificata per P.M.I.

Il precedente art. 6 prevede che si debba procedere alla verifica del rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico prima di concedere l'autorizzazione all'avvio dell'attività. A tal proposito si possono quindi identificare le seguenti sei casistiche.

Caso n. 1

Tipologia di attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011 ed indicate all'art. 6 (compresi ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre e stabilimenti balneari che non utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali).

Queste attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del citato D.P.R. n. 227/2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 447/1995. Ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 l'impresa appartiene alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La modulistica di riferimento per questa tipologia di richiesta di autorizzazione al Comune è contenuta nella "**Scheda – Impatto acustico**" disponibile presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G..

Caso n. 2

Tipologia di attività elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011 (che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Le attività interessate da questa casistica sono:

2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
12. Sale da gioco



Oltre ad indicare una delle attività presenti nell'elenco sopra riportato, viene dichiarato anche quanto segue:

- ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 l'impresa appartiene alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- che vengono utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musica;
- che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870, opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico, che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- che per le finalità istruttorie e di accertamento dell'Amministrazione Comunale, il dichiarante si è impegnato a conservare, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

La modulistica di riferimento per questa tipologia di richiesta di autorizzazione al Comune è contenuta nella "**Scheda – Impatto acustico**" disponibile presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G..

Caso n. 3

Tipologia di attività diversa da quelle elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011, ovvero impresa non appartenente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997).

In questo caso nella richiesta di autorizzazione da presentare al Comune deve essere descritta l'attività svolta o la categoria di impresa e specificare che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870:

- la documentazione di valutazione di impatto acustico;

oppure

- la documentazione tecnica prevista dalle procedure semplificate regionali contenute nei *"Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera c) della L.R. 18 giugno 2007, n. 16"* (i cui moduli sono presenti nell'**Allegato C** e nell'**Allegato D** del presente Regolamento) che attesti il rispetto dei limiti



di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le finalità istruttorie e di accertamento dell'Amministrazione comunale, il dichiarante si impegna a conservare, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

In assenza di diniego dell'autorizzazione con procedura semplificata ovvero del rinvio alla presentazione della documentazione di impatto acustico standard, comunicato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza stessa.

La modulistica di riferimento per questa tipologia di richiesta di autorizzazione al Comune è contenuta nella "**Scheda – Impatto acustico**" o nell'Allegato **AUA- Impatto acustico**" disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G., da valutare a seconda del procedimento scelto.

Caso n. 4

Tipologia di attività che comporta emissioni di rumore superiori ai limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, oppure, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In questo caso nella richiesta da presentare al Comune bisogna descrivere l'attività svolta e trasmettere la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 6 della Legge n. 447/1995, predisposta ai sensi della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine dell'ottenimento del relativo nulla-osta nell'ambito dei provvedimenti di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive e, solo nel caso in cui il Comune ove viene svolta l'attività abbia approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica, anche il conseguente Piano Aziendale di Risanamento Acustico, di cui all'art. 5 del presente Regolamento).

La modulistica di riferimento per questa tipologia di richiesta di autorizzazione al Comune è contenuta nella "**Scheda – Impatto acustico**" o nell'Allegato **AUA- Impatto acustico**" disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G..

Caso n. 5

Tipologia di attività per cui è già stata presentata documentazione di impatto acustico alla Pubblica Amministrazione.

La modulistica di riferimento per questa casistica è contenuta nella "**Scheda – Impatto acustico**" o nell'Allegato **AUA - Impatto acustico**" disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G., da valutare a seconda del procedimento scelto.



In particolare si precisa che in caso di subingresso, premesso che la pratica debba essere inoltrata tramite portale S.U.A.P. F.V.G., il proponente dovrà comunque compilare la “**Scheda – Impatto acustico**” (quale documentazione obbligatoria).

In assenza di diniego dell'autorizzazione presentata con procedura semplificata ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 (di cui all'**Allegato C** o **Allegato D** del presente Regolamento) ovvero del rinvio alla presentazione della documentazione di impatto acustico standard, comunicato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza stessa.

Caso n. 6

Tipologia di attività che comporta il mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare (per esempio da residenziale a commerciale), anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

La modulistica di riferimento per questa casistica è contenuta nella “**Scheda – Impatto acustico**” o nell'**Allegato AUA - Impatto acustico**” disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G., da valutare a seconda del procedimento scelto.

La mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, permesso di costruire, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa segnalazione di inizio di attività o atto equivalente.

Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (V.P.C.A.)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 16/2007, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.), redatta da un Tecnico Competente in Acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati dalla delibera di giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge 447/1995.

La V.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della legge 12 luglio 2011 n. 106 (G.U. n. 160 del 12.07.2011), a modifica della disciplina vigente (art. 8 comma 3 lettera e) del D.P.R. 447/1995), per gli edifici di



civile abitazione, la documentazione di previsione di clima acustico, è sostituita dall'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato (Tecnico Competente in Acustica).

Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la V.P.C.A. per insediamenti delle tipologie cui al precedente *Art.6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. n. 459/1998 e del D.P.R. n. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 10. Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Acustico, alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/1995.

La disciplina nel tecnico competente è contenuta negli articoli da 20 a 25 del D.Lgs. n. 42/2017.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.



Art. 12. Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{Aeq}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. 16 marzo 1998.



TITOLO III - ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**Art. 13. Definizioni**

Si definisce "*attività rumorosa a carattere temporaneo*" qualsiasi lavorazione rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. n. 16/2007, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente Regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, devono essere autorizzate in deroga a norma del presente Regolamento.

La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti interessati.

A seguire vengono individuate le seguenti tipologie di cantiere, per cui vigono specifiche regolamentazioni:

- a) cantieri stradali, ferroviari o assimilabili;
- b) cantieri edili o assimilabili per nuove edificazioni;
- c) cantieri edili o assimilabili per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali o assimilabili** al di sopra dei livelli di zona previsti dal P.C.C.A., è consentita, previa richiesta di autorizzazione in deroga, nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e nei giorni festivi, fatte salve eventuali esigenze legate a motivi di pubblica utilità, da valutarsi caso per caso a giudizio dell'Amministrazione comunale.



L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili o assimilabili** al di sopra dei limiti di zona previsti dal P.C.C.A. è consentita, previa richiesta di autorizzazione in deroga, nei giorni feriali negli orari indicati nella successiva Tabella 1.

Tabella 1. Tempistiche idonee all'attivazione di cantieri rumorosi per nuove edificazioni

Periodo	Orario
Invernale (1 ottobre - 30 aprile)	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 18:00
Estivo (1 maggio - 30 settembre)	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 19:00
Sabato	dalle 08:30 alle 12:00
Domenica e giorni festivi	Esclusi

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili o assimilabili per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati** in adiacenza ad unità abitative occupate o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, con particolare riferimento allo svolgimento di lavorazioni atte a produrre rumori di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione delle pareti, ecc.) è consentita esclusivamente nei giorni feriali negli orari indicati nella successiva Tabella 1bis.

Tabella 1bis. Tempistiche idonee all'attivazione di cantieri rumorosi per ristrutturazione interna di fabbricati

Periodo	Orario
Invernale ed Estivo	dalle 08:00 alle 12:00 dalle 14:00 alle 17:00
Sabato, domenica e giorni festivi	Esclusi

La modulistica di riferimento per le richieste di svolgimento di attività di cantiere rumorose è contenuta nella **"Scheda – Istanza in deroga i valori limite di inquinamento acustico"** disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G., corredando l'istanza con la documentazione richiesta.

Sulla documentazione presentata il Comune può acquisire il parere dell'A.R.P.A., i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli



macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso ecc.).

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o di un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività di cantiere, redatti da un Tecnico Competente in Acustica.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico ad 1 m dalla facciata dei recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax o PEC, al Comando di Polizia Locale e agli Uffici Comunali competenti.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle lavorazioni agricole, nonché la specificità delle stesse, **le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale**, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene che non necessitino di autorizzazione in deroga.

Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo quali:

- a) CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL in strutture non dedicate agli spettacoli (ad esempio palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico);
- b) INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- c) SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI DI PARTITO, SINDACALI, PARROCCHIALI, DI BENEFICENZA O ALTRO, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.;
- d) CINEMATOGRAFO;
- e) CIRCO E LUNA PARK



per le quali si preveda il superamento dei limiti acustici di rumore fissati dal P.C.C.A., sono soggette a richiesta di autorizzazione per la deroga dei limiti stessi, da presentare al Comune tramite portale S.U.A.P. della Regione F.V.G..

Tale autorizzazione di deroga non è necessaria qualora per lo svolgimento dell'attività sia assicurato il rispetto dei limiti acustici di rumore fissati dal P.C.C.A..

Dal punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, gli eventi, che comprendono più tipologie di manifestazioni, che si svolgono nello stesso sito o area, vengono considerate come un unico evento.

Per la quantificazione del numero di giorni massimi all'anno consentiti per sito (ricordando come la frequenza degli eventi possa essere giornaliera, infrasettimanale settimanale, inframensile o mensile), diventa funzionale per il Comune la predisposizione di un calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva, tenuto anche in considerazione quanto indicato nella successiva Tabella 2 (la quale richiama in parte la Tabella 2 contenuta nelle *"Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile"* redatte a cura di A.R.P.A. F.V.G.).

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole, ospedali, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici (nel caso di aree adiacenti ad edifici scolastici l'orario di funzionamento di sorgenti sonore legate alle attività di cui sopra al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico).

Le manifestazioni di cui al comma 1) del presente articolo (lettere a÷e) devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995, individuate nelle cartografie del P.C.C.A..

Si precisa a tal proposito, che se una manifestazione non viene svolta all'interno degli ambiti individuati nelle Tavole di Zonizzazione Definitiva del P.C.C.A. di Tavagnacco come *"Aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o manifestazioni all'aperto"*, essa è considerata come una attività che non ottempera alle prescrizioni di cui alla Tabella 2.

Le deroghe indicate in Tabella 2 sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

La modulistica di riferimento per le richieste di svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo è contenuta nella **"Scheda – Istanza in deroga i valori limite di inquinamento acustico"** disponibili presso la banca dati (BDP) del portale S.U.A.P. della Regione F.V.G., corredando l'istanza con la documentazione richiesta.



Sulla documentazione presentata il Comune può acquisire il parere dell'A.R.P.A., i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, si ritiene che non necessitino di autorizzazione in deroga, le presenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:30 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce; tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopraccitate, sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 2;
- riti religiosi di qualsiasi professione (ivi incluso il suono delle campane), purché relativo allo svolgimento di riti religiosi e/o a tradizioni consolidate;
- spettacoli teatrali, limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce, a condizione che per lo svolgimento degli stessi non siano impiegati macchinari o strumenti comunque rumorosi;
- saggi sportivi, che utilizzano audio diffusione della musica, concerti di musica bandistica o corale, purché di durata non superiore a 2,5 ore e si concludano entro le 23:30;
- attività sportive (anche ricorrenti) che utilizzano audio diffusione della musica, purché di durata non superiore a 1,5 ore, si svolgano nella stagione estiva e si concludano entro le 21:30;
- eventi all'aperto, con audio diffusione della musica o intrattenimento musicale, danzante o deejay set, in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse da quelle indicate negli ambiti indicati nelle Tavole di Zonizzazione Definitiva del P.C.C.A. di Tavagnacco come "*Aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o manifestazioni all'aperto*" (ad esempio feste di quartiere, feste di fine estate, ecc.), purché organizzati in occasione di specifiche ricorrenze e dunque con carattere di eccezionalità (massimo n. 1 evento all'anno per sito), di durata non superiore alle 4 ore, si concludano entro le 23:30 e solamente se non abbiano comportato esposti o segnalazioni di disturbo acustico nelle precedenti edizioni.

Per lo svolgimento di tali attività è consigliabile comunque l'invio di nota informativa agli uffici comunali.



Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere il più possibile l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Tabella 2. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Indicazione sul numero di giorni max all'anno per sito	Nr. max di giorni per manifestazione	Frequenza massima	Limite orario
1	CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	16 giorni	6 giorni	4 giorni per settimana (compreso il sound check)	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive, festive e il venerdì
2	INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. quelli esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1]	16 giorni	16 giorni	3 giorni per settimana (compreso il sound check)	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive, festive e il venerdì
3	SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, deejay, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	24 giorni	8 giorni	3 giorni per settimana	24:00 nelle giornate feriali 01:00 nelle giornate prefestive 24:00 venerdì
4	CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 giorni	9 giorni	2 proiezioni per settimana	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive, festive e il venerdì
5	CIRCO E LUNA-PARK	21 giorni	21 giorni	5 giorni per settimana	22:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive

[NOTA 1]

Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, la frequenza è ridotta ad un evento per settimana.



TITOLO IV - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art. 16. Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente.

Art. 17. Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.



TITOLO V DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 18. Isolamento acustico degli edifici

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 447/1995 e dall'art. 29 della L.R. n. 16/2007, la *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e l'individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 3.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 4 definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 3. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 4. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R' _w (dB)	D _{2m,nT}	L' _n	L _{ASmax}	L _{Aeq}
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

Legenda

R'_w: potere fonoisolante apparente
facciata

L'_n: livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora

D_{2m,nT}: isolamento acustico normalizzato di

L_{ASmax}: livello di pressione massimo



Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T):** è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'_w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata (D_{2m,nT}):** è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (D_{2m,nT,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'_n):** definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (L'_{n,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione L_{ASmax} massimo:** è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora L_{Aeq}:** è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo continuo.

Il progetto acustico deve essere sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un Tecnico Competente in Acustica e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Art. 19. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 20. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo

L_{ASmax} è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A).



Art. 21. Limiti per impianti a funzionamento continuo

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. Tale parametro **non** deve superare i 25 dB(A).

Art. 22. Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- sconnettere le tubazioni in genere dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- dotare i rubinetti di elementi "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerica;
- montare il motore di sollevamento su supporti antivibranti in apposito locale;
- collocare il vano ascensore non in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- sigillare opportunamente le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- non installare le caldaie singole per ogni unità sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;
- coibentare la canna fumaria in acciaio e ancorarla con supporti antivibranti alle pareti.
- posizionare gli impianti in luoghi dove l'impatto è minore;
- dotare le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione di idonei giunti antivibranti;
- isolare i macchinari sul tetto con barriere antirumore.



TITOLO VI CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 23. Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 24. Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico di A.R.P.A. F.V.G..

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere ad A.R.P.A. F.V.G. di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 26 - *Sanzioni amministrative* e all'Art. 27 - *Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 25. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

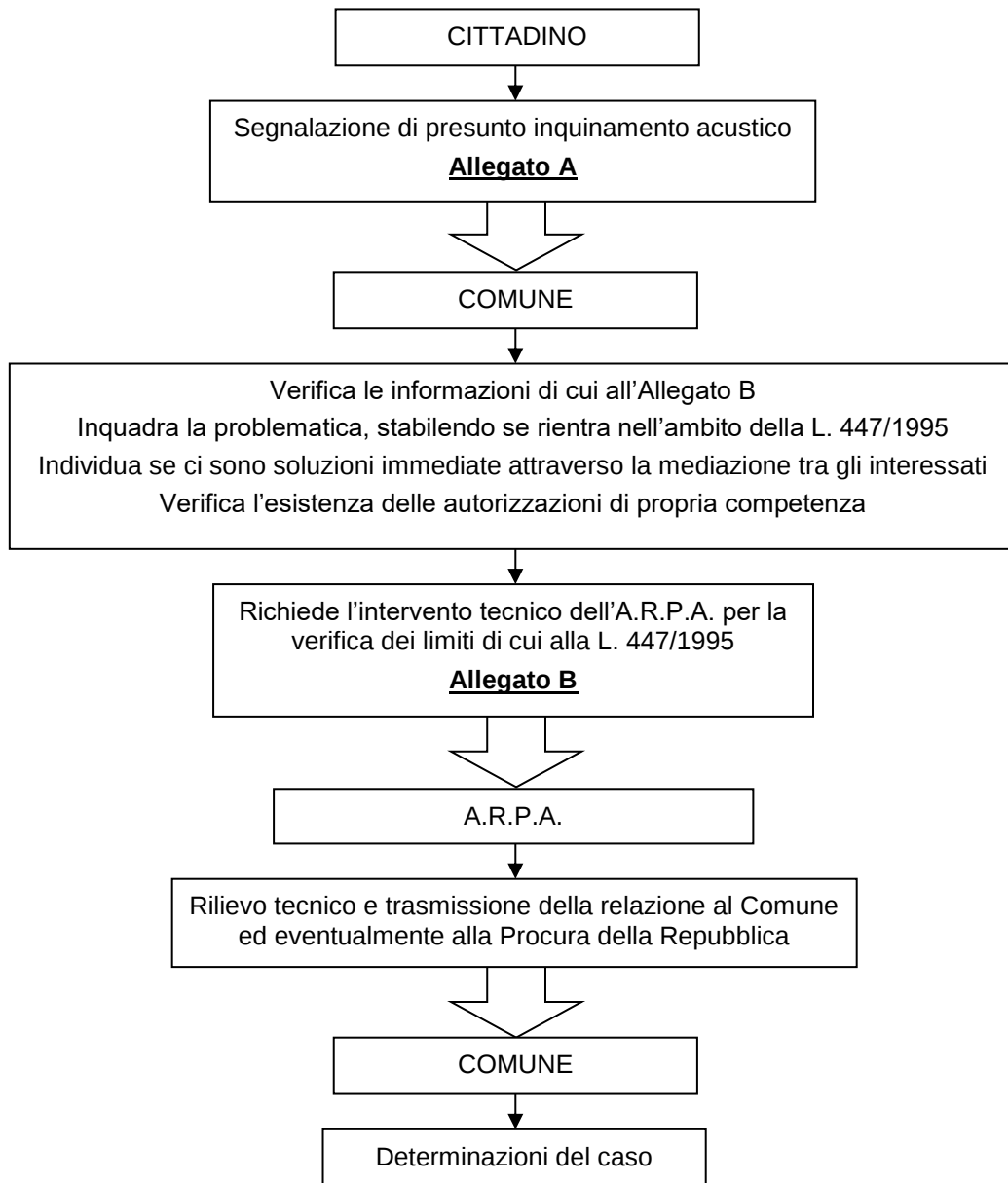
Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio competente del Comune con la descrizione del disturbo (per il modulo si veda l'**Allegato A**);
- ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni



acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

La procedura per la richiesta di intervento deve seguire il seguente iter:



Art. 26. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. così come aggiornato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2017.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 27. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 24 – *Attività di controllo*, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio comunale competente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 24 – *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 28. Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali, essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.



TITOLO VII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29. Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il Regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal P.C.C.A..

Ogni modifica (ovvero revisione o variante) degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al P.C.C.A. e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista acustico.

La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici vigenti o adottati compreso le varianti agli stessi, il Regolamento edilizio, i Piani di settore, nonché i Piani attuativi (pubblici e privati), rispettino quanto stabilito dal P.C.C.A..

Art. 30. Regolamenti

Analogamente dovrà essere adeguato il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 31. Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.

ALLEGATI - Modulistica



Allegato A
MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE
PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

AL	SINDACO
	DEL COMUNE DI _____
AL	PRESIDENTE
	DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Referente degli esponenti(*)

Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____
Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____
Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____
Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____
Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____
Cognome e Nome _____	Indirizzo _____	tel: _____

(*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono

- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore

Comune di _____ via _____

- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore

☐ abitazione singola	☐ gruppo di abitazioni singole	☐ condominio	☐ scuola
☐ ospedale	☐ casa di riposo	☐ altro _____	

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Denominazione dell' insediamento/infrastruttura fonte di rumore

Ditta /struttura viaria: _____

- Breve descrizione della sorgente di rumore

- Rispetto all' insediamento la sorgente sonora è ubicata:

☐ all'interno dello stesso edificio	☐ all'esterno
--	--------------------------------------

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: _____; DURATA: ☐ inferiore ai 15 minuti ☐ tra i 15 e 60 minuti ☐ oltre i 60 minuti

☐ la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) ☐ la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22-6)

☐ la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

☐ A.S.L. ☐ A.R.P.A. ☐ Polizia locale ☐ Altre forze dell'ordine ☐ altro _____

NOTE _____

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Esposto da _____ Settore/Servizio _____ in data _____

Allegato B

INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL'A.R.P.A. PER LA RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO (a cura dell'Ufficio Comunale)

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Esponente:
Cognome e nome _____ Indirizzo _____ tel _____
- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore
Comune di _____ via _____ n. _____ si trova ad una distanza di circa _____ dalla sorgente disturbante
- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore
☐ abitazione singola ☐ gruppo di abitazioni singole ☐ condominio ☐ scuola
☐ ospedale ☐ casa di riposo ☐ altro _____
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell'edificio
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. n. 447/95)
☐ CLASSE I ☐ CLASSE II ☐ CLASSE III ☐ CLASSE IV ☐ CLASSE V ☐ CLASSE VI
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
☐ TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ☐ ZONA A ☐ ZONA B ☐ ZONE ESCLUSIVAMENTE STRADALI
- Nominativi di eventuali cittadini disturbati ad ospitare i tecnici A.R.P.A. per l'esecuzione di eventuali rilievi fonometrici
1) sig. _____ tel. _____; 2) sig. _____ tel. _____;
3) sig. _____ tel. _____; 4) sig. _____ tel. _____;

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Comune di _____ via _____; impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2-DM 11/12/96): ☐ ☐
se SI data di inizio della sua attivazione: ____/____/____
- Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Ragione sociale _____ Sede legale _____ Rapp. legale _____
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell'insediamento
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell'edificio
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. n. 447/95)
☐ CLASSE I ☐ CLASSE II ☐ CLASSE III ☐ CLASSE IV ☐ CLASSE V ☐ CLASSE VI
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
☐ TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ☐ ZONA A ☐ ZONA B ☐ ZONE ESCLUSIVAMENTE STRADALI
- La sorgente è connessa ad attività:
☐ industriale ☐ artigianale ☐ commerciale ☐ di servizi ☐ professionale ☐ infrastruttura viaria

- La sorgente è costituita da:

☐ Impianto produttivo ☐ Movimentazione merci ☐ Pubblico esercizio ☐ Ferrovia ☐ Strada
☐ altro _____

- Breve descrizione della sorgente di rumore

- Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

☐ all'interno dello stesso edificio ☐ all'esterno

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: _____; DURATA: ☐ inferiore ai 15 minuti ☐ tra i 15 e 60 minuti ☐ oltre i 60 minuti

☐ la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) ☐ la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22-6)

☐ la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

☐ A.S.L. ☐ Polizia locale ☐ Altre forze dell'ordine ☐ altro _____

Si allega alla presente:

- 1) estratto planimetrico dell'area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e la loro individuazione;
- 2) copia dell'esposto (**ALLEGATO A**) depositata a questa amministrazione comunale;
- 3) eventuali verbali di sopralluoghi effettuati dal comune.

Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale ☐ è ☐ non è a disposizione.

Per la pratica il referente comunale è _____

Allegato C
MODELLO DI DOMANDA PER ATTIVITÀ
COMMERCIALI E TERZIARIE

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E TERZIARIE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(L.R. 16/2007, art. 28, comma 6)

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente in _____;
in via _____; n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;
in qualità di _____;
della società _____;
con sede legale in _____; via _____; CAP: _____;
Provincia di _____; C.F./P. IVA _____;
per l'impianto e/o struttura ubicato in _____; in via _____;
n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;

al fine di:

- ☐ PERMESSO DI COSTRUIRE
- ☐ SEGNALE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ☐ SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ☐ ALTRO

CHIEDE

Il sottoscritto sulla previsione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e L.R. n. 16/2007, e

DICHIARA

che l'attività:

- ☐ commerciale (compresi pubblici esercizi)
- ☐ terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di rumorosità sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa, suscettibile di generare inquinamento acustico, come ad esempio:

- impianti di condizionamento e refrigerazione, con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati lontano da altre unità immobiliari e recettori;
- gruppi frigo all'esterno;
- estrattori d'aria;
- impianti di diffusione sonora, videogiochi;
- lavorazioni effettuate all'esterno.

Allega la seguente documentazione tecnica:

1. planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
2. estratto del P.R.G.C. e del P.C.C.A. vigente della zona per un'intorno sufficientemente ampio;
3. ubicazione, in planimetria, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc.);
4. indicazione dell'eventuale presenza di unità abitative nello stabile sede dell'attività;
5. descrizione approfondita dell'attività, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione degli orari e della frequenza d'esercizio, con particolare attenzione ad eventuali zone di carico/scarico e movimentazione merci.

Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.

Allegato D
MODELLO DI DOMANDA PER ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E MAGAZZINI

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI E MAGAZZINI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(L.R. 16/2007, art. 28, comma 6)

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente in _____;
in via _____; n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;
in qualità di _____;
della società _____;
con sede legale in _____; via _____; CAP: _____;
Provincia di _____; C.F./P. IVA _____;
per l'impianto e/o struttura ubicato in _____; in via _____;
n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;

al fine di:

- ☐ PERMESSO DI COSTRUIRE
- ☐ SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ☐ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ☐ ALTRO

CHIEDE

Il nullaosta sulla previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e L.R. 16/2007, e

DICHIARA

che:

- ☐ l'attività artigianale
- ☐ il magazzino

è ubicata in Zona Industriale o Artigianale e **non sono previste** sorgenti sonore legate all'attività produttiva, come ad esempio:

- impianti di condizionamento e refrigerazione con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati lontano da altre unità immobiliari e recettori;
- impianti di emissione di flussi convogliati rumorosi;
- estrattori d'aria, gruppi elettrogeni;
- lavorazioni connesse all'attività svolte all'aperto;
- lavorazioni rumorose svolte all'interno dell'attività.

Allega la seguente documentazione tecnica:

1. planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
2. estratto del P.R.G.C. e del P.C.C.A. vigente della zona per un'intorno sufficientemente ampio;
3. ubicazione, in planimetria, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc.);
4. descrizione approfondita dell'attività, degli orari e della frequenza di esercizio, specifica dei macchinari e lavorazioni presenti all'interno del fabbricato, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione di eventuali zone di carico/scarico e movimentazione merci;
5. dichiarazione attestante se l'attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dal l'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.